

Allegato A alla determinazione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERGGIO ASSICURATIVO
PER LA DURATA DI SESSANTA MESI
CODICE CIG 7180395965

DAL 23 FEBBRAIO 2018 AL 22 FEBBRAIO 2023

INDICE GENERALE

- Art. 1 - OGGETTO**
- Art. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO**
- Art. 3 – DURATA DEL SERVIZIO**
- Art. 4 – SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI PINEROLO**
- Art. 5 – VALORE DELL’APPALTO**
- Art. 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**
- Art. 7 – ONERI PER LA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA INTERFERENZE**
- Art. 8 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA**
- Art. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI CALCOLO PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA**
- Art. 10 - CHIARIMENTI**
- Art. 11 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL BROKER AFFIDATARIO**
- Art. 12 – OBBLIGHI E PREROGATIVE A CARICO DEL COMUNE DI PINEROLO**
- Art. 13 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**
- Art. 14 – POLIZZA ASSICURATIVA**
- Art. 15 – RESPONSABILITA’ DEL BROKER**
- Art. 16 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 17 – PENALITA’**
- Art. 18 – DIFFIDA AD ADEMPIERE**
- Art. 19 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**
- Art. 20 – ALTRE CLAUSOLE DI INADEMPIMENTO**
- Art. 21 – RECESSO**
- Art. 22 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA**
- Art. 23 – CAUZIONE PROVVISORIA**
- Art. 24 – CAUZIONE DEFINITIVA**
- Art. 25 – SPESE CONTRATTUALI**
- Art. 26 – FORO COMPETENTE**
- Art. 27 – NORME DI RINVIO**
- Art. 28 – TRATTAMENTO DATI**
- Art. 29 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE**

Art. 1 OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo (CPV 66518100-5) a favore del Comune di Pinerolo, per la durata di n. 60 (sessanta) mesi, ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 e s.m.i. e successivi Regolamenti ISVAP (ora IVASS).

La gara per l'aggiudicazione del servizio è disciplinata dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si precisa che la procedura di gara relativa all'affidamento del servizio non è suddivisa in lotti per la natura del servizio.

Art. 2 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

L'operatore economico affidatario del servizio di brokeraggio, con mezzi propri e con propria organizzazione, dovrà svolgere a favore del Comune di Pinerolo, di seguito anche chiamato Ente, le seguenti attività specialistiche:

- 1. effettuazione di un costante Risk Management** attraverso l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei rischi gravanti sull'Ente, sugli Amministratori, sui dirigenti, sui dipendenti e sulle altre persone di cui l'Ente si avvale a qualunque titolo per le proprie attività e servizi e delle coperture assicurative necessarie;
- 2. analisi e valutazione costante delle polizze assicurative esistenti** ai fini della loro idoneità a coprire i rischi connessi a tutte le attività istituzionali dell'Ente ed ai fini dell'efficacia ed economicità delle stesse, con effettuazioni di proposte scritte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuove normative, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali esigenze insorte e ad evoluzioni giurisprudenziali in materia; anche con riferimento al monitoraggio costante dei costi delle polizze assicurative esistenti e valutazione costi/benefici delle medesime;
- 3. aggiornamento costante delle statistiche sinistri relative ad ogni polizza assicurativa**, da inoltrare all'Ente almeno semestralmente; contenente il numero dei sinistri aperti (e per ognuno la relativa descrizione), l'ammontare delle liquidazioni effettuate, i sinistri riservati, i sinistri senza seguito, nonché l'andamento della sinistrosità e lo stato dei sinistri aperti;
- 4. formulazione annuale dell'intero programma assicurativo dell'Ente in un'ottica di razionalizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei costi, consistente nella proposta operativa di ottimizzazione dei livelli di protezione dell'Ente**, basata sulla valutazione economica e gestionale della situazione dell'Ente (emergente dalle statistiche sinistri). Tale programma dovrà essere presentato attraverso relazione dettagliata entro 30 giorni dall'inizio del servizio ed entro il mese di marzo di ogni anno successivo;
- 5. stesura del testo dei capitolati delle polizze assicurative necessarie all'Ente**, che verranno poi affidate attraverso apposita procedura di gara, con indicazione della durata più opportuna del singolo contratto (anche in base all'andamento del mercato assicurativo) e del valore del premio da indicare come base d'asta più conveniente all'Ente;
- 6. assistenza nello svolgimento delle procedure di scelta del contraente poste in essere dall'Ente** per la stipulazione dei contratti assicurativi, attraverso l'elaborazione dei bandi di gara/lettere di invito per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Ente, opportunamente aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato, ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara (es.: supporto per controlli di conformità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara); se richiesto dall'Ente,

partecipazione alle commissioni di gara senza alcun rimborso spese o compenso aggiuntivo;

7. **effettuazione di indagini di mercato in modalità autonoma e da documentare all'Ente** nei casi in cui su indicazione motivata del Broker in base all'andamento del mercato assicurativo, e compatibilmente con le norme di legge, sia più economico per l'Ente, per singole polizze, l'affidamento diretto dei contratti di polizza senza porre in essere una formale procedura di gara, ma siano sufficienti dei preventivi;
8. **collaborazione ed assistenza nella gestione dei contratti di polizza stipulati e controllo degli adempimenti contrattuali di polizza** (aggiornamento della normativa sulle polizze; segnalazione preventiva della scadenza di pagamento dei premi dovuti e di ogni altra connessa attività amministrativa e contabile, ivi comprese le regolazioni dei premi, anche per le polizze già in corso alla data dell'inizio dell'incarico; variazioni dei rischi; adeguamento dei valori; variazioni contrattuali necessarie, ecc.);
9. **pagamento dei premi** dovuti alle compagnie di assicurazione, gestione dei contratti assicurativi e ritiro presso le Compagnie di tutte le quietanze e le polizze (ed appendici) relative all'Ente: si precisa che il pagamento dei premi dei contratti stipulati, a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente attraverso il Broker affidatario del servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del presente capitolato;
10. **puntuale controllo del rispetto, da parte delle compagnie assicurative con cui l'Ente ha stipulato i contratti di polizza degli adempimenti contrattuali** in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
11. **gestione informatizzata dei sinistri, attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica dedicata, messa a disposizione a cura e spese del Broker affidatario ed accessibile all'Ente attraverso apposite password fornite dal Broker medesimo:** con assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative), anche quando l'Ente dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche per sinistri che hanno data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione. Il Broker affidatario del servizio dovrà assicurare, a proprie cura e spese, il riversamento sul proprio sistema informatico (prelevandole dal Broker uscente) delle pratiche di sinistro già aperte sulle polizze assicurative attive e pregresse in data antecedente all'inizio del servizio di cui al presente capitolato, garantendo la continuità del servizio. Creazione e mantenimento di una banca dati informatica, a cure e spese del Broker affidatario, consultabile dall'Ente attraverso apposite password fornite dal Broker medesimo contenente i contratti di polizza attivi al momento dell'inizio del servizio, tutti i contratti di polizza assicurativi pregressi su cui risultano ancora aperti sinistri dell'Ente al momento dell'inizio del servizio e tutti i dati dei sinistri. Banca dati che rimarrà di proprietà dell'Ente alla scadenza del presente servizio, senza costi a carico del Comune, come risulta dal successivo art. 11.
12. **predisposizione di un rapporto annuale**, da consegnare indicativamente entro il mese di marzo, delle strategie da attuare a breve e medio termine, in particolare, con riferimento alle polizze in scadenza nell'annualità in corso ed alle tipologie di procedure da attivare;
13. **attività di informazione e formazione** destinata a Amministratori, dirigenti e funzionari dell'Ente in merito ai rischi derivanti dalla propria attività in riferimento alla responsabilità penale, civile e amministrativa-contabile;
14. **formazione ed aggiornamento del personale individuato dal Comune** in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;

15. assistenza telefonica, telematica e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso l'Ente, consistente:

- a. nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
- b. nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
- c. nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno, in materia assicurativa e in diritto delle assicurazioni;
- d. nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione anche giudiziaria entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;

16. ulteriori servizi, oltre a quelli sopra indicati, eventualmente offerti in sede di gara a titolo gratuito da parte del Broker affidatario, che siano attinenti al servizio;

17. individuazione degli obblighi fideiussori e assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con il Comune convenzioni o contratti di vario tipo (locazioni, comodati, concessione di beni, gestione di impianti, prestazioni, ecc.), nonché verifica della corrispondenza delle fideiussioni e delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;

18. assistenza agli uffici del Comune nell'individuazione delle garanzie e delle coperture assicurative da richiedere agli appaltatori di lavori, forniture e servizi pubblici, nonché assistenza per la verifica delle garanzie e coperture assicurative da questi presentate a seguito di aggiudicazione definitiva;

Il Comune di Pinerolo autorizza il Broker a trattare, in relazione alle coperture assicurative necessarie all'Ente e concordate con esso, in nome proprio con tutte le Compagnie assicurative.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Pinerolo l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente assicurativo, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come ogni altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Pinerolo.

Art. 3 DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio di cui al presente capitolato è stabilita in n. 60 (sessanta) mesi (con decorrenza dal 23 febbraio 2018 e con scadenza al 22 febbraio 2023), e con cessazione a tutti gli effetti alla data di scadenza, senza obbligo di disdetta da parte dell'Ente. Qualora le operazioni di gara non fossero ancora concluse i sessanta mesi decorreranno dalla firma del contratto o dalla data indicata nel verbale di consegna anticipata del servizio.

A partire dall'avvio del servizio su disposizione dell'Ente, che potrà avvenire anche attraverso un verbale di consegna anticipata, l'affidatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all'art. 2 del presente capitolato, e di quanto offerto attraverso il progetto tecnico presentato in sede di gara, anche nelle more della stipula del relativo contratto.

Il mancato avvio del servizio da parte dell'affidatario nei termini costituirà motivo di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art.19 del presente capitolato.

Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.Lgs n. 209/2005 e s.m.i., ai sensi dell'art. 19 del presente capitolato.

Art. 4 SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE

Le polizze assicurative dell'Ente, attualmente in corso e rilevanti ai fini del presente affidamento sono le seguenti:

POLIZZE ASSICURATIVE	SCADENZA	PREMIO ANNUO 2017 € Calcolato al lordo delle Imposte	PERCENTUALE PROVVIGIONE posta a base di gara	PROVVIGIONE annua massima €
Elettronica	31/12/2017	1.000,00	10%	100,00
Furto	31/12/2017	2.436,00	10%	243,60
Incendio fabbricati	31/12/2017	30.805,00	10%	3.080,50
Incendio fabbricati artistici	31/12/2017	12.914,00	10%	1.291,40
Infortuni	31/12/2017	3.167,85	10%	316,79
Kasko	31/12/2017	1.065,00	10%	106,50
R.C.T. e R.C.O.	31/12/2017	87.230,00	10%	8.723,00
RCA Libro Matricola	31/12/2017	18.699,45	5%	934,97
Spese Legali	31/12/2017	29.700,00	10%	2.970,00
RC Patrimoniale	31/12/2017	11.800,00	10%	1.180,00
All Risks Musei	31/12/2017	4.278,75	10%	427,88
	TOTALE	203.096,05		19.374,63

L'importo dei premi potrebbe non essere del tutto preciso a causa delle regolazioni di fine anno.

Art. 5 VALORE DELL'APPALTO

In applicazione dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ed ai soli fini dell'individuazione del tipo di procedura di gara applicabile all'affidamento del servizio di brokeraggio in conformità alla disciplina in materia di contratti pubblici, per la determinazione degli oneri da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il calcolo dell'ammontare della garanzia fideiussoria provvisoria e definitiva, il valore stimato dell'appalto per la durata di n. 60 (sessanta) mesi (calcolato applicando sul totale dei premi assicurativi annuali, attualmente corrisposti, la percentuale massima delle provvigioni poste a base di gara per il numero di anni del servizio) ammonta ad **€ 96.873,00** (Euro novantaseimilaottocentosettantatre/00) al netto di imposte. Non essendo previsti rischi di natura interferenziale i costi della sicurezza derivanti da interferenza sono pari a zero. Il predetto valore è stato determinato tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle FAQ aventi ad oggetto "*Obblighi Informativi verso l'Autorità*" aggiornate al 13/06/2016 ed in particolare della risposta alla FAQ n. A16 ai sensi della quale "*Il valore complessivo dell'appalto avente ad oggetto servizi di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve essere stimato calcolando l'ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker...omissis...L'importo del versamento dovuto all'Autorità andrà pertanto calcolato sulla base del predetto valore coservizio complessivo stimato del contratto...omissis...*".

Annoverando il servizio oggetto del presente appalto tra i servizi di natura intellettuale, in quanto si ritiene che l'aspetto legato alle prestazioni di consulenza e di assistenza professionali prevalgano sulle altre attività espletate, da considerarsi pertanto di carattere strumentale ed accessorio rispetto alla prestazione prevalente, nell'offerta economica gli operatori partecipanti alla gara non

dovranno indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., né il costo della manodopera relativo al personale che verrà dedicato al servizio, né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell'esecuzione dell'appalto.

La Stazione Appaltante non provvede a stimare il costo della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto il team dedicato che verrà descritto nel progetto tecnico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara all'interno del sub-elemento C1, oltre a non essere destinato a lavorare unicamente per il Comune di Pinerolo espleta anch'esso servizi di natura intellettuale.

In applicazione dell'art. 30, commi 3 e 4, del D.Lgs 50/2016, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, il Broker affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del medesimo decreto. Al personale impiegato nel servizio deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'operatore economico anche in maniera prevalente.

Art. 6 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in esecuzione del servizio descritto al precedente art. 2 e di quanto offerto dal Progetto Tecnico presentato in sede di gara, in quanto il Broker affidatario, secondo le vigenti normative, viene remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati i futuri contratti assicurativi dell'Ente, percependo una provvigione percentuale sull'importo dei premi delle polizze assicurative.

Il Broker affidatario non potrà richiedere all'Ente nessun compenso, neanche nell'ipotesi in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti assicurativi o le relative gare d'appalto non vadano a buon fine con l'aggiudicazione, ferma in quest'ultimo caso, l'eventuale responsabilità del Broker medesimo per la mancata aggiudicazione della copertura assicurativa in caso di accertata negligenza del medesimo.

In caso di passaggio del servizio di brokeraggio da un Broker ad un altro con contratti assicurativi in corso o in fase di stipulazione si applicheranno le norme del vigente Codice deontologico di autoregolamentazione approvato dall'Assemblea dell'Associazione di Categoria Brokers di Assicurazione e Riassicurazione (A.I.B.A.), salvo diverso accordo tra gli stessi Brokers, senza alcuna responsabilità in capo al Comune di Pinerolo.

La percentuale di provvigione spettante al Broker affidatario è calcolata applicando il ribasso percentuale offerto dal Broker in sede di gara alle percentuali poste a base di gara ed indicate all'art. 4 del presente disciplinare.

Il Broker affidatario non potrà modificare le percentuali delle provvigioni, derivanti dai ribassi offerti in sede di gara, per tutta la durata del presente servizio di brokeraggio.

La provvigione viene applicata in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del piazzamento dei contratti esistenti e corrisposta dalle compagnie assicuratrici. Il

Broker affidatario ha diritto di trattarsi le provvigioni di intermediazione dai premi di assicurazione all'atto del loro pagamento.

A tal fine la percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula dei contratti assicurativi. Sarà dunque onere del Broker affidatario predisporre adeguata clausola da inserire nei capitolati speciali e nei successivi contratti assicurativi.

Il Comune di Pinerolo non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione nei confronti del Broker affidatario.

Art. 7 ONERI PER LA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA INTERFERENZE

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (D.U.V.R.I.). Pertanto gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a € 0,00. (Euro zero/00)

Art. 8 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici singoli o raggruppati di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I partecipanti devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dall'art. 80 e da altre norme in materia vigenti, nonché dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal presente articolo, in conformità all'art. 83 ed all'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del DLgs 50/2016 e s.m.i. in tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., deve specificare il modello che intendono costituire, nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa associata.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

A) Requisiti di ordine generale:

- a) inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e comunque di tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le stesse;
- b) insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011;
- c) rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- d) essere in regola con gli obblighi contributivi ai sensi della legge 22 novembre 2002, n. 266.

B) Requisiti di idoneità professionale:

- a) la presentazione della dichiarazione di iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per l'attività oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di operatore economico avente sede all'estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);

- b) la presentazione della dichiarazione di iscrizione, con l'indicazione del numero di iscrizione, nella sezione B del Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209 del 2005 e artt. 4 ss. del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006 e s.m.i. (per i concorrenti con sede legale o residenza nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea si farà riferimento all'art. 116 comma 2 del D. Lgs. n. 209 del 2005 e al Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006 e s.m.i.);
- c) la presentazione della dichiarazione del possesso della polizza assicurativa e dei relativi estremi, stipulata ai sensi del D.Lgs 07/09/2005 n. 209 e s.m.i., e prevista dall'art. 11 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) 16/10/2006 n. 5 e s.m.i. a garanzia della responsabilità professionale verso terzi del Broker nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con massimali annui non inferiori ai termini di legge, (i massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari: a) per ciascun sinistro ad € 1.250.618; b) all'anno globalmente per tutti i sinistri ad € 1.875.927), con l'indicazione del relativo massimale, e con l'impegno, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza per tutta la durata del contratto.

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria:

la presentazione di almeno due idonee dichiarazioni, da esibire in originale, rilasciate da istituti bancari o da intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i., attestanti che l'operatore economico è solido e ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità (in conformità all'Allegato XVII del D.Lgs 50/2016); In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tutti i soggetti dovranno presentare le dichiarazioni. Tali dichiarazioni bancarie dovranno fare espresso riferimento alla gara d'appalto di cui trattasi.

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

la presentazione della dichiarazione di aver intermediato regolarmente, nell'ultimo triennio (2014-2015-2016), premi in cui siano compresi tutti i seguenti rami: RCT/RCO – Incendio fabbricati – Spese Legali – RC Patrimoniale (o comunque polizze All Risk che comprendano tali rami), a favore di persone giuridiche pubbliche o private, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dal servizio, per un importo complessivo lordo non inferiore ad € 1.000.000,00, con indicazione dei clienti (che dovranno essere persone giuridiche pubbliche o private), dei rami assicurativi, delle date di inizio e di fine e dei relativi importi.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la mandataria deve possedere tale requisito in misura maggioritaria.

Art. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il servizio di brokeraggio assicurativo verrà aggiudicato mediante **procedura aperta**, in applicazione degli art. 36, comma 9, e 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., utilizzando **il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza. Nel caso di migliori offerte con lo stesso punteggio si procederà al sorteggio in seduta pubblica del miglior offerente, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Le offerte degli operatori economici concorrenti dovranno essere costituite, **pena esclusione dalla procedura di gara**, dai seguenti **due elementi di valutazione** che saranno oggetto di valutazione attraverso l'attribuzione di un punteggio:

- a) Offerta Tecnica – Progetto Tecnico;**
- b) Offerta Economica.**

Il punteggio massimo che ciascun operatore economico concorrente potrà ottenere sarà pari a 100/100.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata, in applicazione dell'art. 95, comma 10-bis del medesimo decreto 50/2016 e s.m.i., secondo la seguente ripartizione dei punteggi tra l'elemento qualitativo dell'offerta (Progetto Tecnico) e l'elemento economico dell'offerta (Offerta Economica):

- a) Progetto Tecnico** - caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche del servizio:
punteggio massimo: **max punti 75/100;**
- b) Offerta Economica:** punteggio massimo: **max punti 25/100.**

Saranno considerate inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultanti dalla normativa di settore. Le offerte saranno esaminate da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che attribuirà un punteggio sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati di seguito nel presente capitolato.

- **Elemento di valutazione a) Offerta Tecnica - Progetto Tecnico (punti max 75/100)**

Il Progetto Tecnico consiste in una relazione contenente la proposta tecnico-organizzativa che l'operatore economico concorrente si impegna a realizzare, in caso di aggiudicazione, per lo svolgimento del servizio.

La relazione dovrà essere suddivisa necessariamente in 3 (tre) parti denominate elementi (A - B e C), ognuna delle quali dovrà poi essere suddivisa in altre parti denominate sub-elementi (A1, A2, B1, B2, B3, C1 e C2). Tali elementi e sub elementi saranno oggetto di valutazione da parte dei Commissari di gara per l'attribuzione di un punteggio il cui valore massimo viene elencato di seguito a fianco di ogni elemento cui è associato:

- 1. Metodologia operativa della gestione del Programma Assicurativo** (elemento A) - Max 15/100 punti;
- 2. Progetto di gestione del servizio** (elemento B) – Max 40/100 punti;
- 3. Modalità organizzative per lo svolgimento del servizio ed eventuali servizi aggiuntivi** (elemento C) – Max 20/100 punti.

La relazione dovrà essere contenuta in un documento redatto in video scrittura, in lingua italiana, formato da non più di n. 15 (quindici) pagine (facciate) in formato A4, con carattere Time New Romans, dimensione 12, ognuna delle quali dovrà contenere non più di 36 righe, e dovrà essere strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli elementi e sub-elementi di valutazione di cui alla successiva Tabella A e dovrà sviluppare gli argomenti oggetto di valutazione contenuti in essa. Le pagine (facciate) eccedenti le n. 15 indicate sopra ed elaborati eccedenti non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio.

L'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti avverrà attraverso la valutazione degli elementi A, B e C ed i loro sub-elementi A1, A2, B1, B2, B3, C1 e C2 a cui corrispondono i punteggi massimi assegnabili W(i) a fianco di ognuno indicati. Punteggio massimo assegnabile **75/100 punti**, così suddivisi (**Tabella A**):

Tabella A

PROGETTO TECNICO – Max 75/100 punti			
SUB-ELEMENTI	Descrizione	Punteggio W(i)	(i)
Elemento A – Metodologia operativa della gestione del Programma Assicurativo Max 15/100 punti			
A1	<p>METODOLOGIA PER L'ANALISI DEI RISCHI ASSICURATIVI DELL'ENTE</p> <p>L'operatore economico concorrente dovrà descrivere sinteticamente gli strumenti e le modalità che si impegna ad utilizzare nella identificazione, valutazione, analisi e ponderazione dei rischi connessi con l'attività del Comune. Il concorrente dovrà tenere conto anche dell'attività contrattuale dell'ente e descrivere come intenderà svolgere le attività di cui all'art. 2, punti 1, 17 e 18.</p>	5	1
A2	<p>METODOLOGIA PER LA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO DELL'ENTE IN UN OTTICA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E DI CONTENIMENTO DEI COSTI</p> <p>L'operatore economico concorrente dovrà descrivere sinteticamente gli strumenti e le modalità che si impegna ad utilizzare per la formulazione del programma di cui all'art. 2, comma 4.</p>	10	2
Elemento B – Progetto di gestione del servizio - Max 40/100 punti			
B1	<p>MODALITA' DI GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE</p> <p>L'operatore economico concorrente dovrà descrivere sinteticamente gli strumenti, le modalità e le tempistiche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la gestione delle polizze assicurative del Comune (gestione e controllo degli adempimenti contrattuali da parte delle compagnie, della corretta emissione dei contratti di polizza, pagamento dei premi, controllo della correttezza delle clausole contrattuali inserite nelle polizze); - l'attività di consulenza in occasione di gare o procedure selettive per l'allocazione dei contratti di polizza; - la redazione degli atti di gara per l'allocazione dei contratti di polizza; - la redazione di pareri e consulenze in 	10	1

	materia assicurativa. di cui all'art. 2, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15.		
B2	<p>MODALITA' E TECNICA DI GESTIONE DEI SINISTRI</p> <p>L'operatore economico concorrente dovrà descrivere sinteticamente gli strumenti e le modalità che si impegna ad utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella gestione dei sinistri attivi e passivi che si verifichino durante l'esecuzione dell'appalto (apertura, iter e chiusura); - nella rendicontazione dei sinistri; - nel monitoraggio periodico situazione sinistri/premi; - nella gestione dei tempi di pagamento dei sinistri da parte delle compagnie assicurative, <p>di cui all'art. 2, commi 3 e 11.</p>	20	2
B3	<p>DESCRIZIONE DEL SUPPORTO INFORMATICO UTILIZZATO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO CHE DOVRA' ESSERO MESSO GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE</p> <p>L'operatore economico concorrente dovrà descrivere le funzionalità dell'applicativo che metterà gratuitamente a disposizione del personale indicato dall'Ente e delle sue potenzialità con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla capacità di monitoraggio dei sinistri e dei tempi per la conclusione del procedimento; - allo stato delle pratiche; - alla flessibilità del medesimo in ordine a richieste di analisi e reportistiche da parte degli operatori dell'Ente, con possibilità di esportazione di tutti i dati e relativi allegati in formato compatibile con i più diffusi data base (xl, txt, ecc.); - agli obiettivi che l'utilizzo dello stesso tende a raggiungere ed ai vantaggi per l'Ente <p>di cui all'art. 2, comma 11.</p>	10	3
Elemento C – Modalità organizzative per lo svolgimento del servizio ed eventuali servizi aggiuntivi – Max 20/100 punti			
C1	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	10	1

	<p style="text-align: center;">DEDICATA AL SERVIZIO E ASSISTENZA AGLI UFFICI DEL COMUNE</p> <p>L'operatore economico concorrente dovrà descrivere sinteticamente la struttura organizzativa proposta, la composizione, la qualifica e la professionalità del gruppo di lavoro dedicato all'esecuzione del servizio di brokeraggio in favore del Comune di Pinerolo, con particolare riferimento al Responsabile del Servizio e al suo sostituto. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, punto 15, dovrà fornire indicazioni in merito alla tipologia di assistenza che lo staff metterà in atto e alla reperibilità che intende garantire al personale dell'Ente in relazione alle attività oggetto del servizio.</p>		
C2	<p style="text-align: center;">PROPOSTA DI MAX 3 (TRE) SERVIZI AGGIUNTIVI/INTEGRATIVI/MIGLIORATIVI RISPETTO A QUANTO COMPLESSIVAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE CAPITOLATO</p> <p>I servizi proposti dovranno essere concreti, attuabili, gratuiti per l'Ente e connessi all'ambito assicurativo e dovranno evidenziare obiettivi di miglioramento e di economicità. Es. <i>servizio di aggiornamento delle stime relative ai valori di ricostruzione degli immobili comunali inseriti nelle polizze incendio</i></p>	10	2

La Metodologia operativa della gestione del Programma Assicurativo (Elemento A) proposta verrà valutata dai Commissari tenendo conto di ognuno dei sub elementi nei quali essa è scomposta (da A1 a A2), della concretezza, dell'eshaustività, delle tempistiche, dell'idoneità delle metodologie, delle soluzioni e dei servizi proposti, con riferimento anche a eventuali aspetti innovativi.

In relazione ad ogni specifico sub-elemento verranno valutati:

- sub-elemento A1: le modalità operative prospettate per raggiungere una approfondita conoscenza dei rischi dell'Ente;
- sub-elemento A2: le modalità operative prospettate per formulare un programma assicurativo idoneo per l'Ente in un ottica di razionalizzazione e contenimento dei costi assicurativi;

Il Progetto di gestione del servizio (Elemento B) proposto verrà valutato dai Commissari tenendo conto di ognuno dei sub elementi nei quali esso è scomposto (da B1 a B3), della concretezza, dell'eshaustività, delle tempistiche, dell'idoneità delle metodologie, delle soluzioni e dei servizi proposti, con riferimento anche a eventuali aspetti innovativi.

In relazione ad ogni specifico sub-elemento verranno valutati:

- sub-elemento B1: gli strumenti, le modalità e le tempistiche garantite per la gestione delle polizze assicurative, per l'attività di consulenza e per la redazione degli atti di gara per l'allocazione delle polizze;
- sub-elemento B2: la completezza dei servizi e le modalità operative proposte per la gestione dei sinistri, sia sotto che sopra franchigia;
- sub-elemento B3: la completezza di funzionalità, la semplicità nell'utilizzo e la flessibilità dell'applicativo informatico proposto e messo a disposizione del personale dell'Ente senza costi per la gestione dei sinistri;

Le Modalità organizzative per lo svolgimento del servizio ed eventuali servizi aggiuntivi (Elemento C) proposti verranno valutati dai Commissari tenendo conto di ognuno dei sub elementi nei quali essi sono scomposti (da C1 a C2), della concretezza, dell'eshaustività, delle tempistiche, dell'idoneità delle metodologie, delle soluzioni e dei servizi proposti, con riferimento anche a eventuali aspetti innovativi.

In relazione ad ogni specifico sub-elemento verranno valutati:

- sub-elemento C1: la tipologia di assistenza garantita, la struttura organizzativa e le professionalità dedicate allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, anche in relazione alla documentata conoscenza delle problematiche assicurative degli enti locali;
- sub-elemento C2: l'idoneità dei servizi offerti rispetto alle esigenze dell'ente e capacità di produrre effettivi miglioramenti del servizio in oggetto.

N.B.

Qualora gli operatori economici concorrenti ritenessero che all'interno dei Progetti Tecnici presentati vi siano delle parti che costituiscano **segreti tecnici o commerciali** le dovranno indicare attraverso motivata e comprovata dichiarazione, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della valutazione da parte della Stazione Appaltante di eventuali richieste di accesso e di ogni altra forma di divulgazione.

Il Progetto Tecnico deve essere sottoscritto, in calce, a pena di esclusione dalla procedura di gara:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.
- nel caso in cui il Progetto Tecnico sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Quanto indicato nel Progetto Tecnico dovrà essere rispettato da parte dell'affidatario durante la vigenza del contratto, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 18.

La valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione in relazione agli ELEMENTI (A - B e C) e SUB-ELEMENTI (A1 - A2 - B1 - B2 - B3 - C1-C2) sarà effettuata attraverso la seguente formula generale:

$$P_x = \sum_{j=1}^m C(a)_j$$

dove:

X= offerta tecnica

Px = punteggio dell'offerta tecnica (x)

Σ = sommatoria;

m = n. degli elementi

J = elemento iesimo

C(a) = punteggio complessivo ottenuto dall'elemento (a)

e per attribuire il punteggio ad ogni elemento verrà applicata la seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W(a)_i * V(a)_i]$$

dove:

(a) = elemento;

C(a) = punteggio complessivo ottenuto dall'elemento (a);

Σ = sommatoria;

i = sub-elemento iesimo;

n = numero dei sub elementi, relativo all'elemento oggetto di valutazione;

$W(a)_i$ = punteggio massimo assegnato al sub-elemento di valutazione (i) relativo all'elemento oggetto di valutazione (a) (*Vedasi Tabella A*);

$V(a)_i$ = punteggio ottenuto dal sub-elemento di valutazione (i) relativo all'elemento oggetto di valutazione (a), mediante l'applicazione di una delle due seguenti procedura, a seconda del numero delle offerte pervenute:

1: n. offerte da valutare uguale o superiore a tre.

- $V(a)_i$ = sono ottenuti applicando la procedura del “confronto a coppie” descritta all'interno delle Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, Recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.

2: n. offerte da valutare inferiore a tre.

- $V(a)_i$ = sono ottenuti attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari di gara che esprimono un giudizio, che viene trasformato in un coefficiente variabile fra zero ed uno (arrotondando alla seconda cifra decimale), secondo la griglia di conversione di cui alla sottostante Tabella B:

Tabella B

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1,00
Buono	0,75
Discreto	0,50
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0,00

- si procede poi a calcolare la media aritmetica dei coefficienti di cui al punto precedente;
- le medie aritmetiche così ottenute per ciascun sub-elemento di ciascuna offerta, verranno riparametrate riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie, secondo le modalità di alle Linee Guida ANAC n. 2, meglio precisate sopra.
- **Elemento di valutazione b) Offerta Economica (punti max 25/100)**

L'offerta economica, che dovrà essere, preferibilmente presentata sul modello predisposto dall'Ente e **sottoscritta in calce**, come l'offerta tecnica, pena esclusione dalla procedura di gara, dovrà indicare:

- **1) un ribasso percentuale sulla provvigione** (arrotondato alla seconda cifra decimale) **da applicare alla percentuale del 10% posta a base di gara per i premi assicurativi diversi dal ramo RCA**, che il concorrente richiederà, in caso di aggiudicazione, alle compagnie assicuratrici (**punti max 20/100**).
- **2) percentuale sulla provvigione** (arrotondando alla seconda cifra decimale) **da applicare alla percentuale del 5% posta a base di gara per i premi assicurativi del ramo RCA**, che il concorrente richiederà, in caso di aggiudicazione, alle compagnie assicuratrici (**punti max 5/100**).

La Commissione provvede a valutare le offerte economiche presentate dagli operatori economici, attribuendo **20 (venti) punti** all'offerta economica contenente il maggior ribasso di cui al punto 1. e **5 (cinque) punti** all'offerta economica contenente il maggior ribasso di cui al punto 2. ed attribuendo alle altre offerte economiche presentate un punteggio proporzionalmente inferiore

- applicando, sia per il precedente punto 1 che per il precedente punto 2 la seguente formula:

$$\text{Punteg. Attr. all'offerta } i\text{-esima} = \text{Punteg. max} - \left[\text{Punteg. max} * \frac{(\text{Rib max} - \text{Rib } i\text{-esimo})}{100} \right]$$

I punteggi relativi ai due ribassi effettuati da ogni operatore economico verranno poi sommati e costituiranno il punteggio complessivo relativo all'offerta economica.

L'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma degli elementi **Progetto Tecnico + Offerta Economica** costituirà la proposta di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare le offerte pervenute ed eventualmente, se nessuna di esse rispondesse alle proprie esigenze, di non procedere all'affidamento del servizio in oggetto.

Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà il servizio all'unico offerente, se in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione dell'offerta.

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo incerto o indeterminato.

Non saranno presi in considerazione - e saranno quindi esclusi - i concorrenti che presenteranno progetti che derogano ai servizi minimi richiesti dal capitolato in particolare dall'art. 2.

Si precisa inoltre che:

- gli operatori economici partecipanti alla gara resteranno impegnati nei confronti dell'Ente per effetto della presentazione dell'offerta stessa;
- la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato, nessuna esclusa;
- nessun rimborso o compenso spetterà agli operatori economici concorrenti per eventuali spese sostenute in relazione alla partecipazione alla gara.

Art. 10 CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti sulla procedura di affidamento potranno essere richiesti ed ottenuti con le modalità ed i tempi indicati nel bando di gara.

Art. 11 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL BROKER AFFIDATARIO

Nell'espletamento del servizio il Broker affidatario:

- 1) dovrà svolgere l'incarico secondo le condizioni contenute nel presente capitolato nonché nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- 2) dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio, con rispetto anche del segreto d'ufficio. A tal fine è fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non a seguito di preventivo consenso da parte del Comune;
- 3) dovrà garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni fase e la loro completezza in riferimento ai rischi insiti nell'attività dell'Ente, mentre il Comune rimane sollevato dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte;
- 4) il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri e dovrà svolgere la propria attività in collaborazione con gli uffici del Comune, senza peraltro assumere nei confronti di questi ultimi alcuna direzione e coordinamento;
- 5) dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- 6) non dovrà sottoscrivere documenti contrattuali, né potrà impegnare in alcun modo il Comune stesso, se non preventivamente autorizzato in forma scritta e non dovrà effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;

- 7) si impegna ad assumere a suo carico tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
- 8) si impegna a comunicare al Comune di Pinerolo, prima di iniziare il servizio, i nominativi del gruppo di lavoro dedicato e, in particolare, il nome del proprio Referente (Responsabile del Servizio) e del suo sostituto, con relativi recapiti ove possa essere regolarmente contattato dagli uffici comunali preposti relativamente a questo servizio di brokeraggio; sia il Referente che il suo sostituto devono essere iscritti nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.;
- 9) si impegna a:
 - consegnare entro il **150°** giorno antecedente la scadenza delle polizze, o entro **60** giorni dalla richiesta del Comune qualora l'Ente ravvisi la necessità di presentare disdetta per le polizze in essere e non ancora prossime alla scadenza, la seguente documentazione:
 - l'avviso pubblico;
 - il capitolato;
 - il bando di gara/lettera di invito;
 - la relativa statistica sinistri (concernente gli ultimi 5 anni);
 - una relazione che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie, l'importo presunto da mettere a base di gara e il criterio di scelta preferibile per l'individuazione dell'affidatario (offerta economicamente più vantaggiosa o minor prezzo);
 - formulare la cosiddetta "clausola broker", da inserire nei capitolati che saranno predisposti per l'appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti di conoscere con esattezza l'entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell'appalto;
 - fornire entro **10** giorni lavorativi dalla richiesta, pareri e consulenze scritte in materia assicurativa.
- 10) alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione anticipata consegnare tutte le banche dati dei sinistri aperti sulle polizze.
- 11) dovrà disporre, per tutta la durata del contratto, di idonea polizza assicurativa della responsabilità civile, come meglio indicato al successivo art 14, stipulata ai sensi dell'art. 110, comma 3, o 112, comma 3, D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., nonché dell'art. 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i..

Art. 12 OBBLIGHI E PREROGATIVE A CARICO DEL COMUNE DI PINEROLO

Il Comune di Pinerolo, da parte sua, si impegna a:

- 1) rendere noto espressamente, negli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo e le relative polizze;
- 2) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché di tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio;
- 3) indicare espressamente in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;

Resta di esclusiva competenza del Comune di Pinerolo:

- 1) la valutazione e la decisione in merito alle varie proposte formulate dal Broker;
- 2) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- 3) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- 4) la sottoscrizione di tutti gli atti e i documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o attraverso incaricati esterni) l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.

Art. 13 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di stipulazione del contratto con il Broker affidatario avverrà esclusivamente tramite il Broker stesso che, a tal fine, si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata in nome e per conto del Comune di Pinerolo, nei termini e con le modalità previsti nelle condizioni di polizza o convenuti con la compagnia di assicurazione, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 117 D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. in tema di separazione patrimoniale.

Con il versamento da parte del Comune di Pinerolo al Broker affidatario, il pagamento dei premi assicurativi si intenderà regolarmente assolto, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile, ed il Broker affidatario sarà responsabile e terrà indenne il Comune di Pinerolo da qualunque conseguenza negativa possa derivare dal mancato o tardivo versamento dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivante da ritardi, disguidi o inadempienze imputabili allo stesso Broker affidatario.

Il Broker si impegna a trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 40 (quaranta) giorni prima delle scadenze indicate nelle diverse polizze.

Si precisa che le percentuali delle provvigioni spettanti al Broker affidatario troveranno applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale o successivamente alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Pinerolo le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative, debitamente quietanzate. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio.

Nell'espletamento del servizio il Broker affidatario sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, prescritti dall'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto art. 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 14 POLIZZA ASSICURATIVA

All'atto della stipulazione del contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al D.Lgs 209/2005 per l'attività svolta nonché gli atti di quietanza attestanti il pagamento del premio e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere, al momento della stipulazione del contratto, massimale non inferiore:

- a) per ciascun sinistro ad € 1.250.618;
- b) all'anno globalmente per tutti i sinistri ad € 1875.927).

Art. 15 RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare al Comune di Pinerolo

Il Comune di Pinerolo avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker.

Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune di Pinerolo che fin d'ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa.

Art. 16 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Tenuto conto della particolarità del servizio in oggetto e del rapporto fiduciario che dovrà instaurarsi con l'affidatario, questi è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali; è fatto pertanto divieto di cedere il contratto o anche solo parte di esso o subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica dell'affidatario.

Art. 17 PENALITA'

In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara dal Broker affidatario, l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta attraverso PEC, assegnando un termine che, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni, per compiere le prestazioni da adempiere e darà, se del caso, le prescrizioni ulteriori ritenute necessarie.

L'Amministrazione verificherà l'adempimento delle prestazioni e il rispetto degli obblighi di cui sopra compilando apposito processo verbale. In caso di mancato adempimento l'Amministrazione, per ogni giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni assegnato, applicherà una penale pari ad Euro 100,00, fino alla decorrenza massima pari alla cauzione definitiva costituita dall'affidatario, salvo in ogni caso il risarcimento dell'ulteriore maggior danno eventualmente subito.

ART. 18 DIFFIDA AD ADEMPIERE

Il Comune di Pinerolo si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione anticipata del contratto qualora si verificassero da parte del Broker affidatario gravi inadempimenti o gravi negligenze alle disposizioni del presente capitolato od a quelle contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. In tal caso l'Ente, oltre ad applicare le penali previste dal precedente articolo 17, intimerà per iscritto, attraverso PEC, al Broker affidatario di adempiere in un congruo termine (che non può essere superiore a 15 (quindici) giorni), con indicazione che decorso detto termine senza che sia

avvenuta la prestazione o alternativamente siano state fornite valide controdeduzioni, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

Decorso il termine, l'Ente provvederà all'invio, sempre attraverso PEC, della comunicazione che intende il contratto risolto per mancato adempimento entro il termine intimato o per mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dal Broker affidatario, indicando in tal caso le ragioni.

In caso di risoluzione la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e/o indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 19 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Ai sensi dell'art.1456 del c.c. il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Ente, nei casi in cui si ravvisino le seguenti situazioni:

- mancato avvio del servizio a decorrere dalle date indicate al precedente art. 3;
- venga meno l'iscrizione del Broker affidatario nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 D.Lgs 209/2005 e s.m.i.;
- non venga reintegrata la cauzione definitiva prevista dal successivo art. 24;
- il Broker affidatario non abbia rinnovato la polizza per la responsabilità civile prevista dal precedente art. 14;
- il Broker affidatario abbia ceduto il contratto o subappaltato il servizio, in difformità da quanto disposto dal precedente art. 16;
- mancata ottemperanza a tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla legge 136/2010 e s.m.i., come indicato al precedente art. 12;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La risoluzione verrà comunicata dall'Ente tramite PEC entro 60 gg dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva. Il Broker affidatario entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte dell'Ente relativa all'intenzione di risolvere il contratto, potrà presentare le proprie controdeduzioni.

In caso di risoluzione la cauzione definitiva, di cui al successivo art. 24, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il dovere da parte del Broker affidatario del risarcimento di maggiori ulteriori danni, diretti ed indiretti.

ART. 20 ALTRE CLAUSOLE DI INADEMPIMENTO

Resta salva la facoltà dell'Ente di avvalersi della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del c.c. e degli altri rimedi previsti dalla legge in caso di inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione la cauzione definitiva, di cui al successivo art. 24, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo

ART. 21 RECESSO

L'Ente avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa, ovvero mutamenti di carattere organizzativo, ovvero inadempimenti non gravi alle disposizioni del presente capitolato o a quelle eventualmente contenute nell'offerta, ma tali da rendere nel loro insieme insoddisfacente per l'Ente il servizio di brokeraggio in corso.

Opera il diritto di recesso da parte dell'Ente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 e s.m.i., convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135](#), in caso di attivazione, successivamente alla data di avvio del servizio, di una convenzione Consip S.p.A. per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento, i

cui parametri prezzo-qualità siano più convenienti, e nel caso in cui l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999 e s.m.i.

Il Broker affidatario può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni degli art. 1218, 1256 e 1463 cc.

Il Broker affidatario dovrà, comunque, su richiesta dell'Ente, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio dell'Amministrazione Comunale provocare danno alla stessa.

Il Comune di Pinerolo si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto dal Broker affidatario fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune.

Art. 22 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Qualora, a seguito dell'avvio del servizio, se ne ravvisi la necessità, per eventuale esclusione del Broker affidatario determinata da risoluzione anticipata del contratto o per qualsiasi altra causa, l'Ente a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi in sede di gara.

Art. 23 CAUZIONE PROVVISORIA

In applicazione dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti dovranno prestare idonea cauzione.

Art. 24 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, il Broker affidatario dovrà costituire adeguata garanzia definitiva come previsto dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso e il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, da prestare anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le quali dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 (quindici) giorni.

La suddetta garanzia deve essere rilasciata, in alternativa, da:

- a) banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs n. 385/1993;
- b) imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- c) imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nel caso in cui l'Ente dovesse incamerare tutta o in parte la garanzia definitiva, ai fini della rifusione di eventuali inadempienze contestate, il Broker affidatario deve, a semplice richiesta scritta da parte dell'Ente, reintegrare la garanzia, pena la risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 19.

La garanzia definitiva deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Ente e sarà

svincolata, ove nulla osti, a servizio ultimato e regolarmente eseguito, con particolare riferimento alla consegna delle banche dati relative ai sinistri.

Art. 25 SPESE CONTRATTUALI

Sono ad esclusivo carico del Broker affidatario tutte indistintamente le spese inerenti e conseguenti l'appalto, comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle contrattuali.

Art. 26 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio di brokeraggio assicurativo e per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro territorialmente competente è quello di Torino.

In osservanza a quanto disposto dall'art. 209, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016, il contratto d'appalto NON conterrà la clausola compromissoria; si applicherà l'accordo bonario di cui all'art. 206 del medesimo D. Lgs.

Art. 27 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel successivo relativo contratto si rinvia a quanto disposto dal Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dal Codice Civile e dalle norme della vigente legislazione in materia.

Art. 28 TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati personali forniti dagli operatori economici e raccolti in occasione della presente procedura di gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di gara medesima e saranno conservati presso la sede dell'Ente. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione.

Il Broker affidatario si obbliga ad informare i propri lavoratori circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Pinerolo.

Art. 29 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è il Funzionario Amministrativo del Settore Finanze del Comune di Pinerolo, dott.ssa Katia Giovo.